

18 ottobre 2018

Fatturazione elettronica – dettagli operativi

Nella presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative sulle caratteristiche essenziali del flusso di gestione delle fatture emesse e ricevute in base alle nuove disposizioni di legge che impongono dal 01/01/2019 l'utilizzo della fattura elettronica.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per due aspetti:

- 1) viene redatta esclusivamente utilizzando un pc in formato xml
- 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI)

Per fattura elettronica, quindi, non s'intende la fattura redatta con un pc (programma software di fatturazione e contabilità oppure word, excel, ecc) e poi inviata la cliente via mail in formato ad esempio pdf.

Il SdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis DPR 26/10/1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" oppure indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura

-controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei suddetti controlli, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico (alternativamente codice destinatario o PEC) dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Nella predisposizione della fattura, in formato xml con apposito programma fornito dalla propria casa software o per chi si avvarrà del servizio proposto dallo studio FattureGO dovrà inserire i dati del cliente (cessionario/committente), ricordandosi di compilare sempre il campo **Codice Destinatario**. Il codice destinatario di 7 cifre alfanumerico che avrà comunicato il proprio cliente e rappresenta l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture.

Se, invece, il cliente dovesse comunicare un **indirizzo PEC** (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo Codice Destinatari" dovrà essere compilato con il valore "0000000" e, nel campo PEC destinatari, andrà riportato l'indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000".

ATTENZIONE

Se il fornitore inserisce solo il valore "0000000" nel campo "Codice Destinatario", il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest'ultimo in un'apposita area di consultazione riservata del sito dell'Agenzia. Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente

una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che il Sdl opera come un “postino”, è quindi necessario che - nel compilare i dati del cliente si inserisca in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre **oppure** un indirizzo PEC), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.

ALTERNATIVE

Nel caso in cui il scegliate di avvalervi del servizio di recapito predisposta da Datev, lo studio vi comunicherà il vostro **codice destinatario** che dovrete a vostra volta comunicare ai vostri fornitori perché questi possano correttamente indirizzare le loro fatture. Fatture che sia voi potrete vedere e stampare così come lo studio potrà contemporaneamente scaricare nel programma utilizzato per tenere la vostra contabilità

In alternativa potrete comunicare al vostro fornitore il vostro indirizzo **PEC**. Indirizzo su quale riceverete tutte le fatture fornitori che però non saranno visibili on line allo Studio. In questo caso dovrete inviarci il file xml firmato digitalmente, così come facevate per la fattura cartacea, affinché possa essere acquisto dal nostro programma di contabilità come in precedenza avveniva per le fatture cartacee che venivano caricate manualmente.

Se, infine non fornirete al vostro fornitore né il codice destinatario (soluzione Datev) né la vostra PEC (ricezione via mail) le fatture non vi raggiungeranno. Resteranno nel sistema Sdi (in una sorta di limbo) dove potrà essere consultata e scaricata solo previa diretta registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate che rilascerà apposite credenziali.

CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FATTURA ELETTRONICA

Il sistema dell’Agenzia delle Entrate:

- verifica che siano presenti le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), ovvero gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'Iva
- verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria
- verifica che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
- verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva (ad esempio, se l'imponibile è 100 euro, l'aliquota è 22%, l'Iva sia di 22 euro).

A seguito di questa analisi il Sdi dell’Agenzia delle Entrate potrà rilevare che:

1) la fattura elettronica non è corretta - RICEVUTA DI SCARTO

Sdl “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.

La ricevuta di scarto viene trasmessa dal Sdl alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

La fattura in questo caso è considerata come NON EMESSA.

2) La fattura elettronica è corretta - LA RICEVUTA DI CONSEGNA O RICEVUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA

Sdl recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” o “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

COME SI RICEVE UNA FATTURA ELETTRONICA DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il Sdl consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure al canale telematico (Piattaforma Datev) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il Sdl sia in grado di consegnare la fattura stessa.

Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:

- 1) registrare preventivamente presso il Sdl l'indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
- 2) generare e portare con sé un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sdl.

COME SI CONSERVANO LE FATTURE ELETTRONICHE

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati (la Piattaforma Datev consente la conservazione); tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" previa registrazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate che rilascerà apposite credenziali.